



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

INDICE

Art. 1 - Ambiti di applicazione

Art. 2 - Ambiti di intervento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 - Esame delle domande

Art. 7 - Concessione ed erogazione

Art. 8 - Tipologia di spese ammissibili

Art. 9 - Decadenza dal diritto di concessione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici

Art. 10 - Responsabilità

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Art. 12 - Trattamento dati personali

Art. 1

Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi economici a favore di Associazioni, Istituzioni, Enti del Terzo Settore, Fondazioni e soggetti senza scopo di lucro, singoli o in forma associata, persone fisiche, organismi privati che non perseguano esclusivi fini di lucro, né svolgano esclusivamente attività con rilevanza economica in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e nel rispetto dello Statuto Comunale.
2. Il Comune di Andria, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, valorizza e promuove la funzione dell'associazionismo come forma di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi economici, garantendo l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
4. Le norme del presente Regolamento non si applicano, fatte salve, ove compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 9:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Andria a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali la Città abbia presentato e ottenuto la candidatura;
 - f) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, concessi ad operatori economici nello svolgimento delle rispettive attività con rilevanza commerciale;
 - g) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, concessi per finalità diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo;

- h) ai partiti politici e movimenti politici (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 149/2013, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014) e le organizzazioni sindacali.

Art. 2

Ambiti di intervento

1. Gli ambiti di intervento del presente regolamento riguardano:
 - a) attività educativo-scolastiche;**
 - b) attività culturali;**
 - c) attività sportive e ricreative;**
 - d) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;**
 - e) tutela ambientale;**
 - f) sviluppo economico e turismo.**
2. Gli interventi, siano essi contributi o altri vantaggi economici possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato, di promozione culturale e sociale e di persone fisiche per realizzare iniziative, attività o manifestazioni intese principalmente a favorire:
 - a) nell'ambito educativo-scolastico:**
 - le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive realizzate all'interno dei percorsi didattici o che, comunque, vengano realizzate all'interno dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale;
 - la prevenzione della dispersione scolastica ed il recupero del disagio giovanile;
 - la partecipazione attiva dei comitati, delle associazioni e delle famiglie alla vita della scuola;
 - b) nell'ambito culturale:**
 - favorire la promozione della cultura, anche attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, dibattiti, eventi musicali, teatrali, coreutici, ecc., finalizzati alla partecipazione dei cittadini alla vita culturale del territorio;
 - promuovere l'immagine del territorio, anche attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, dibattiti, eventi musicali, teatrali, coreutici, ecc., finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dello stesso;
 - promuovere e sostenere le celebrazioni di anniversari o ricorrenze della storia e della tradizione nazionale e locale;
 - promuovere il sostegno dell'attività istituzionale di enti e associazioni fortemente radicati sul territorio;
 - c) nell'ambito sportivo-ricreativo:**

- favorire e sostenere i giovani nell'attività sportiva;
- favorire le attività statutarie e istituzionali di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, società affiliate al CONI aventi sede o operanti sul territorio finalizzate alla promozione e alla pratica delle diverse discipline sportive;
- favorire e sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive che prevedano una partecipazione a livello locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
- promuovere l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero finalizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;
- incentivare le discipline sportive che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente e sostenere le attività intraprese senza scopo di lucro;

d) nell'ambito dell'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani:

- sostenere manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile degli studenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani nei rispettivi ambiti di vita;
- favorire le iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere le iniziative finalizzate a tutelare i valori della pace, della libertà e dei diritti dei cittadini;
- sostenere le iniziative che promuovano la dignità dell'essere umano, dell'ambiente, dei diritti umani, anche in riferimento a quanto stabilito dagli organismi internazionali;

e) nell'ambito della tutela ambientale:

- promuovere le iniziative a difesa del patrimonio naturale del territorio, incentivando l'attività di difesa della flora e della fauna locali;
- sostenere la realizzazione di conferenze, convegni e iniziative analoghe finalizzate a promuovere il rispetto, la salvaguardia e la valorizzazione della natura;

f) nell'ambito dello sviluppo economico e del turismo:

- sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione mediante l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne da realizzare sul territorio comunale o quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune di Andria;
- incentivare attività di promozione di prodotti agricoli, artigianali e industriali locali;
- promuovere manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali;
- promuovere l'attrattività turistica del Comune nei suoi asset storici, artistici, paesaggistici.

Art. 3

Definizioni

1. I contributi, le sovvenzioni e le altre forme di vantaggio economico di cui al presente Regolamento possono essere riferiti a interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario, oppure a programmi di interventi o di attività di durata più ampia nell'ottica di promuovere la partecipazione dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, entro i limiti delle previsioni di bilancio e in relazione alle risorse stanziare negli specifici interventi di spesa.
2. Ai soli fini del presente Regolamento per contributi, sovvenzioni e altre utilità economiche si intendono erogazioni di denaro e altre misure di seguito illustrate, aventi un diretto valore economico ed erogate a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. Si definisce **CONTRIBUTO** l'erogazione diretta di una somma di denaro finalizzata a favorire la realizzazione di attività o iniziative per le quali il Comune sostiene una parte dell'onere complessivo.
4. Si definisce **SOVVENZIONE** l'assunzione da parte del Comune dell'intero onere economico di un'iniziativa o di un'attività che, per la specifica rilevanza sociale e culturale e/o per la forte correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione, preveda la partecipazione da parte dell'Ente in veste di promotore.
5. Si considerano **ALTRI VANTAGGI ECONOMICI** le tariffe o i prezzi agevolati derivanti dall'assegnazione di sale o spazi pubblici, la fruizione gratuita di servizi, beni mobili e/o immobili richiesti per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni, nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti Comunali in vigore.
6. L'attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente articolo non deve in nessun caso configurarsi quale Aiuto di Stato secondo la definizione prevista dalla vigente disciplina unionale, ivi compresi gli aiuti di rilevanza minore di cui ai regimi previsti dal Reg. (UE) 2023/2831 "*De minimis*".

Art. 4

Criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici

1. La concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) coerenza delle iniziative proposte con le linee programmatiche di mandato e i programmi annuali dell'Amministrazione;
 - b) rilevanza sociale dell'attività o dell'iniziativa in riferimento ai seguenti aspetti:
 - perseguimento di interessi di carattere generale condivisi dalla comunità;

- attenzione riservata alla gratuità dell'iniziativa o alla sua fruibilità a condizioni agevolate a beneficio della generalità dei soggetti o di categorie sociali svantaggiate;
 - tipo e livello di coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolastica, scolastica, giovani, anziani, persone in condizioni o a rischio di povertà, vulnerabilità e di esclusione sociale in cerca di lavoro, disoccupate e inattive, oltre che gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, compresi cittadini di Paesi Terzi, beneficiari di protezione internazionale, occupati occasionali, lavoratori sotto retribuiti e lavoratori dell'economia sommersa);
- c) considerazione del carattere di originalità e del grado di innovazione della proposta progettuale;
- d) coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale e impatto socio-culturale dell'iniziativa, anche in termini di cittadinanza attiva, attrattività della Città in termini turistici e culturali, in coerenza con gli atti di programmazione dell'Ente.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento del contributo, della sovvenzione o di altro vantaggio economico sono definiti altresì in ragione di:
- a) sostegno fornito da altri sponsor (pubblici e/o privati);
- b) contributo richiesto, rispetto all'ipotetica spesa da sostenere;
- c) esperienza pregressa del richiedente rispetto a uno o più ambiti di intervento di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Ai fini della concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici a beneficio di associazioni, Istituzioni, Enti del Terzo Settore, Fondazioni e soggetti senza scopo di lucro, singoli o in forma associata, organismi privati che non perseguano esclusivi fini di lucro, né svolgano esclusivamente attività con rilevanza economica, fermi restando i criteri di cui al precedente comma 2, si applicano, in via non esaustiva, anche i seguenti criteri:
- a) capacità economica del richiedente;
- b) capacità operativa e assetto organizzativo del richiedente;
- c) sostenibilità economica dell'iniziativa;
- d) disponibilità di spazi fisici idonei allo svolgimento delle attività prospettate.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per la concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici, redatta su apposito modulo, viene inoltrata all'attenzione del Dirigente competente per ambito di intervento e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o direttamente dall'istante, nel caso di persona fisica.
2. La domanda deve pervenire a mezzo posta certificata all'Ufficio Protocollo almeno 15 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa o dell'inizio dell'attività.

3. La domanda deve contenere i seguenti elementi:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA, nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale del legale rappresentante (per associazioni, Istituzioni, Enti del Terzo Settore, Fondazioni e soggetti senza scopo di lucro, singoli o in forma associata, organismi privati che non perseguano esclusivi fini di lucro, né svolgano esclusivamente attività con rilevanza economica); il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo e il codice fiscale (per le persone fisiche);
- b) descrizione dell'attività o dell'iniziativa con indicazione dell'ambito di intervento di cui all'art. 2 e rispondenza ai criteri di cui all'art. 4;
- c) piano economico con la previsione delle voci di spesa e delle voci di entrata e ammontare del contributo richiesto;
- e) indicazione degli eventuali contributi richiesti ad altri sponsor, pubblici o privati;
- f) impegno a utilizzare l'eventuale contributo assegnato per le finalità dichiarate, pena la revoca della concessione dello stesso;
- g) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta all'interno dell'iniziativa, manifestazione o attività non è preminente rispetto alle finalità sociali;
- h) dichiarazione resa nelle opportune forme di legge, relativa alla veridicità di quanto dichiarato;
- i) l'impegno a presentare, prima della erogazione del contributo economico, il rendiconto con la relativa documentazione, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva dello stesso, se richiesti dalla legge;
- l) con riferimento agli Enti del Terzo Settore, dichiarazione di iscrizione nel RUNTS (avviato con Decreto Direttoriale M_Ips. 34 Registro Decreti. R. 0000561. 26.20.2021 del 23.11.2021);
- m) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio di previsione per l'esercizio corrente, salvo che per i soggetti costituiti da meno di un anno;

4. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di definire e attivare apposite procedure di evidenza pubblica (es. bandi, avvisi per manifestazione di interesse, consultazione pubblica, altro assimilabile), anche nella forma di co-programmazione/co-progettazione di cui al d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per l'attribuzione dei contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici. All'interno delle medesime procedure di evidenza pubblica, l'Amministrazione comunale si riserva di definire specifici requisiti di ammissibilità e prescrizioni funzionali all'attribuzione dei vantaggi economici oggetto del presente Regolamento, nonché ipotesi specifiche di decadenza e termini di presentazione delle istanze.

Art. 6

Esame delle domande

1. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura del Dirigente del Settore competente per

ambito di intervento, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi inerenti alle iniziative per le quali viene richiesto il contributo.

2. L'accoglimento della domanda e l'ammontare del contributo, della sovvenzione o di altro vantaggio economico economico sono disposti con Deliberazione della Giunta Comunale, sulla base della relazione del Dirigente del Settore competente, cui compete il conseguente impegno di spesa relativo all'eventuale concessione di un contributo economico, nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti previsti in Bilancio.
3. È comunque facoltà dell'Amministrazione comunale non ammettere a contributo le spese non necessarie o non giustificabili in relazione alla realizzazione della iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
4. La concessione del contributo economico è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 7

Concessione ed erogazione

1. La concessione dei contributi economici o sovvenzioni, ove non diversamente previsto dalle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4 dell'articolo 5 del presente Regolamento, viene deliberata dalla Giunta Comunale in relazione alla valenza dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo economico.
2. I contributi o sovvenzioni sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero direttamente dall'istante nel caso di persona fisica, contenente:
 - a) relazione esplicativa dello svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del contributo o sovvenzione, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
 - b) rendicontazione completa delle entrate e delle spese effettivamente sostenute e pagate dal destinatario del contributo o sovvenzione in attuazione dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e a esso sostanzialmente corrispondenti;
 - c) codice fiscale dell'organizzazione, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo o sovvenzione, ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento.
3. La presentazione del rendiconto delle spese sostenute e la relativa verifica da parte del Settore competente costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione. La mancata presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo o sovvenzione e comporta l'archiviazione della pratica.
4. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il contributo o sovvenzione, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, copia di tutti i giustificativi, quietanzati nei casi previsti dalla legge, delle spese sostenute.

Art. 8

Tipologia di spese ammissibili

1. Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;
- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive strettamente necessarie alla manifestazione;
- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore;
- f) eventuali premi e riconoscimenti concorsuali (se regolamentati e assegnati da giurie ufficiali);
- g) eventuali premi e riconoscimenti per i partecipanti alle manifestazioni;
- h) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato, e sempre che ne venga dimostrata la qualificazione professionale o artistica o culturale a svolgere la prestazione;
- i) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
- j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare).

2. Non sono ammissibili:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere, se non direttamente connaturati e connessi alle finalità e all'attività del soggetto richiedente;
- b) acquisto beni durevoli.

Art. 9

Decadenza dal diritto di concessione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici

1. Ove non diversamente previsto dalle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 5, comma 4, i soggetti richiedenti e assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro tre mesi dalla data dichiarata per lo

- svolgimento della manifestazione;
- b) non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato modificato, in modo sostanziale, il programma o il progetto, ovvero il preventivo dell'iniziativa, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. In ogni caso, l'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo della domanda, sia nel corso dell'iniziativa e sia ad avvenuta conclusione della stessa.

Art. 10

Responsabilità

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto e/o obbligazione si costituisca tra i soggetti beneficiari e eventuali terzi per lo svolgimento delle attività/iniziative.
2. Il Comune non assume, direttamente e/o indirettamente, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, manifestazioni o iniziative per le quali ha concesso contributi, sovvenzioni e/o altri benefici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti o associazioni che ricevono dal Comune stesso i suddetti contributi, sovvenzioni e/o altri benefici.
3. Parimenti le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, con particolare riferimento alla materia di sicurezza e pubblica incolumità e al versamento di tasse, imposte e diritti, se dovuti, relativi allo svolgimento dell'attività, manifestazione o iniziativa, sono a esclusivo carico del soggetto beneficiario.
4. Nessun rapporto e obbligazione verso terzi possono essere fatti valere nei confronti del Comune nel caso in cui, a seguito del verificarsi di irregolarità, lo stesso Comune sospenda o revochi i benefici concessi.
5. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione.

Art. 11

Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Sono a carico del Dirigente del Settore competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

Art. 12

Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di coloro che richiedono contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici disciplinati dal presente Regolamento, sarà svolto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 e improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti del richiedente e, in particolare, della loro riservatezza.